

La restituzione dei beni espropriati ai cittadini di «nazioni nemiche» nella Toscana del secondo dopoguerra

di Riccardo Bardotti e Michelangelo Borri

Abstract – The return of the expropriated property to citizens of «enemy nations» in the post-World War II Tuscany

At the end of World War II, the post-fascist Italian establishment had to deal with most of the abuses perpetrated by the previous regime. Movable and immovable property belonging to citizens from «enemy nations» were then returned.

The analysis of the Tuscan Case is carried out on the basis of the documents conserved at the Historical Archive of Monte Dei Paschi di Siena. The aim of the analysis itself is both to highlight the complexity and slowness of the return of goods mechanism, and to underline the substantial continuity with the past: as a matter of fact, was the same Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) to confiscate the properties before and during the War, and to return them at the end of the conflict. Very frequently the restoration of full rights on personal belongings, turned into a long and exhausting process for the owners themselves. As a result, the return procedure often became quite harmful, carrying out further abuses instead of healing them.

Key words: Egeli, Restitution, Enemy Nations Citizens, Tuscany, Postwar.

Parole chiave: Egeli, restituzione, cittadini di nazioni nemiche, Toscana, dopoguerra.

Con la fine della Seconda guerra mondiale la classe dirigente dell'Italia postfascista si trovò, tra le altre cose, a dover sanare buona parte degli abusi che il precedente regime aveva perpetrato e, tra questi, i sequestri e le confische di beni mobili ed immobili appartenenti a cittadini di «nazioni nemiche», proprietà che, esauritosi il conflitto, dovevano essere restituite.

La tematica delle retrocessioni e delle riparazioni è stata finora affrontata, anche per evidenti motivazioni di ordine storico e sociale, con particolare riferimento ai beni appartenenti ai cittadini di religione ebraica; pur prendendo le mosse da documentazione in gran parte inedita, conservata presso l'Archivio storico della banca Monte dei Paschi di Siena, gli autori hanno perciò potuto avvalersi di una storiografia ormai consolidata. In tale contesto, il *Rapporto generale*¹ redatto nel 2001 dalla Commissione presieduta dall'on. Tina Anselmi ha rappresentato il momentaneo punto di arrivo di un ricco filone di studi, avviatosi con il pionieristico saggio di Adolfo Scal-

¹ *Rapporto generale. Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati*, a c. della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi PCM), Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2001, consultabile online: http://presidenza.governo.it/DICA/7_ARCHIVIO_STORICO/beni_ebraici/index.html (ultimo accesso maggio 2019).

PELLI sull'Ente di gestione e liquidazione immobiliare² e sviluppatosi soprattutto nel corso dell'ultimo decennio del Novecento grazie ai fondamentali lavori di studiosi come Fabio Levi³ e Michele Sarfatti⁴. La pubblicazione del *Rapporto generale* ha rilanciato con forza la tematica, anticipando la comparsa di altri studi di ampio respiro riguardanti la reintegrazione giuridica, economica e sociale degli ebrei nell'Italia postbellica – tra cui meritano almeno un accenno quelli di Giovanna d'Amico⁵, Ilaria Pavan⁶ e Guri Schwarz⁷ – fino al più recente volume di Matteo Stefanori⁸, dedicato alla persecuzione antiebraica attuata dal fascismo repubblicano.

Partendo da tali studi, e dai molti altri esistenti sul tema⁹, il presente saggio mira a fornire una prima ricostruzione del funzionamento dei complessi meccanismi burocratico-amministrativi che portarono in Toscana alla spoliazione ed alla successiva restituzione non soltanto delle proprietà ebraiche, ma dei beni appartenenti a tutti coloro che la coeva normativa italiana definiva cittadini di nazioni nemiche.

In primo luogo, è bene chiarire chi rientrava nel gruppo concettuale dei cittadini di nazioni nemiche, poiché, come si osserverà, si trattava di una categoria piuttosto eterogenea anche a causa delle complesse vicende politiche che il Paese aveva attraversato nel corso del conflitto.

Ovviamente, in seguito alla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, erano diventati cittadini di nazioni nemiche dell'Italia gli inglesi ed i francesi; era poi toccato a greci, sovietici e statunitensi, ma dopo l'8 settembre 1943 il quadro politico si era com-

² A. Scalpelli, *L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare: note sulle conseguenze economiche della persecuzione razziale*, in *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, n. 2, a c. di G. Valabrega, CDEC, Milano 1962, pp. 92-104.

³ F. Levi, *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'Egeli 1938-1945*, Compagnia di San Paolo, Torino 1998.

⁴ *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la Seconda guerra mondiale*, a c. di M. Sarfatti, Giuntina, Firenze 1998.

⁵ G. D'Amico, *Quando l'eccezione diventa norma. La reintegrazione degli ebrei nell'Italia postfascista*, Bollati Boringhieri, Torino 2006.

⁶ I. Pavan, *Tra indifferenza e oblio. Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia (1938-1970)*, Le Monnier, Firenze 2004.

⁷ G. Schwarz, *Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell'Italia postfascista*, Laterza, Roma-Bari 2004.

⁸ M. Stefanori, *Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana*, Laterza, Roma-Bari 2017.

⁹ Tra i lavori di carattere più generale, si veda ad esempio P. Bertilotti, *Riconoscimento, reintegrazione e risarcimento. Le vittime della persecuzione antisemita in Italia 1944-1965*, in «Italia Contemporanea», n. 254, 2009, pp. 43-59. Si occupa nello specifico della questione dell'abrogazione della legislazione razziale e dell'elaborazione della legislazione reintegratrice, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, a c. di M. Toscano, Senato della Repubblica, Roma 1988. Affronta l'argomento da un punto di vista giuridico e morale M. Perini, *L'Italia repubblicana e il «debito» verso gli ebrei: Costituzione, memoria e risarcimenti*, in *L'Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione. Atti del Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 ottobre 2018*, a c. di M. Perini, Pacini, Pisa 2019, pp. 405-443. Fa riferimento al contesto toscano, pur concentrandosi principalmente sugli espropri, il saggio di A. Minerbi, *L'esproprio dei beni ebraici in Toscana*, in *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943)*, a c. di E. Collotti, v. 1, Saggi, Carocci, Roma 1999, pp. 561-572. Per una rapida panoramica dei principali studi condotti sul tema in ambito europeo, si rimanda infine a I. Pavan, *La persecuzione dei beni, le restituzioni ed i risarcimenti: bibliografia consigliata*, in *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, a c. di I. Pavan, G. Schwarz, Giuntina, Firenze 2001, pp. 109-112.

plicato. Il governo monarchico, stabilitosi nel Sud liberato, era passato dalla parte degli Alleati dichiarando guerra alla Germania e, pertanto, i cittadini del Reich erano divenuti nemici i cui beni dovevano essere espropriati; il centro-nord della penisola era invece rimasto nelle mani dei tedeschi e della neonata Repubblica sociale italiana: ciò aveva causato un inasprimento delle già pesanti misure razziali nei confronti degli ebrei, i quali erano a loro volta considerati alla stregua di cittadini di una nazione nemica¹⁰.

Il sequestro dei beni immobili appartenenti agli ebrei italiani, da parte del regime di Mussolini, era già iniziato ben prima della scoppio della guerra: il Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728¹¹, richiamava in essere le interdizioni antiggiudai- che presenti negli Stati sabaudi prima del 1848, tuttavia, sul piano economico, la linea appariva più morbida soprattutto verso i cosiddetti «discriminati», ossia coloro che, agli occhi del regime, avevano acquisito benemerienze tali da poter godere di un trattamento di favore rispetto agli altri correligionari¹².

Il Regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, dava piena applicazione alla normativa precedente e prevedeva per i beni immobili appartenenti agli ebrei una quota di proprietà consentita, calcolata in base alla rendita catastale, ed una eccedente destinata a essere incamerata dall'Erario¹³.

Tecnicamente la procedura era la seguente. I perseguitati erano tenuti a presentare un'autodenuncia dei beni posseduti all'ufficio delle imposte indirette; gli uffici tecnici erariali territoriali operavano le opportune verifiche, calcolavano la quota ritenuta eccedente e trasmettevano i dati alle intendenze di finanza che emanavano i decreti per il trasferimento dei beni immobili ad un organismo appositamente creato, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (Egeli)¹⁴, il quale, a sua volta, poteva stipulare convenzioni per la gestione dei beni incamerati¹⁵; per i vecchi

¹⁰ Si veda a tal proposito l'art. 7 del *Manifesto di Verona*, 14 novembre 1943: «Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica».

¹¹ Convertito in legge con provvedimento del 5 gennaio 1939, n. 274, in «Gazzetta Ufficiale», n. 48, 27/2/1939.

¹² Rientravano nella categoria i componenti delle famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista; i mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; i combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che avessero conseguito almeno la croce al merito di guerra; i mutilati, invalidi, feriti per la causa fascista; gli iscritti al Partito nazionale fascista negli anni 1919-22 e nel secondo semestre del 1924; i legionari fiumani. Cfr. Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, in «Gazzetta Ufficiale», n. 264, 19/11/1938. In Toscana furono 459 le famiglie che poterono beneficiare di un provvedimento di discriminazione per benemerienze di guerra e fasciste, di cui 65 famiglie di caduti di guerra, 92 di volontari di guerra, 192 di combattenti insigniti della croce al merito, 1 di caduti per la causa fascista, 5 di mutilati o invalidi della causa fascista, 103 di iscritti al PNF negli anni 1919-22 o nel secondo semestre del 1924, 1 di legionari fiumani. Cfr. Archivio centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), ministero dell'Interno, Direzione generale demografia e razza, Affari diversi, b. 22, fasc. 9, benemerienze politiche.

¹³ Cfr. in generale F. Levi, *L'applicazione delle leggi contro le proprietà degli ebrei (1938-1946)*, in «Studi Storici», n. 3, 1995, pp. 845-862.

¹⁴ In merito al funzionamento ed all'opera dell'Egeli, cfr. in particolare A. Scalpelli, *L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare*, cit., pp. 92-104 e *Le case e le cose*, a c. di F. Levi, cit. Si veda inoltre il già citato *Rapporto generale*, a c. della PCM, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, soprattutto le pp. 253-300.

¹⁵ A. Scalpelli, *L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare*, cit., pp. 95-96.

proprietari, come indennizzo, era prevista l'emissione di uno speciale certificato trentennale con interesse al 4 per cento¹⁶, rilascio che sembra tuttavia non essere avvenuto in modo uniforme¹⁷. Con l'ingresso dell'Italia nella Seconda guerra mondiale e l'inasprimento delle normative antisemite, alla gestione Egeli vennero affidati non soltanto i beni mobili e immobili sequestrati agli ebrei ma anche le proprietà appartenenti a cittadini di nazioni nemiche sequestrate dalle prefetture¹⁸.

A tutto il 1943, l'Egeli aveva incamerato un patrimonio, tra beni mobili ed immobili, stimato in circa 726 milioni di lire; di quest'ultimo, l'istituto gestiva direttamente soltanto le proprietà di un valore pari a lire 55.600.000, mentre il restante era amministrato da diciannove banche convenzionate: il Credito fondiario della Compagnia di San Paolo di Torino, per il Piemonte e la Liguria; il Credito fondiario delle Casse di risparmio delle province lombarde di Milano, per la Lombardia; l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona, per la Venezia euganea; l'Istituto di credito fondiario della Regione tridentina, per Trento e Bolzano; il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, per l'omonima provincia; il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna, per parte dell'Emilia; il Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, per Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio; il Credito fondiario del Banco di Napoli, per Campania, Puglia, Lucania e Calabria; il Credito fondiario del Banco di Sicilia ed il Credito fondiario sardo, per le due regioni omonime; l'Istituto italiano di credito fondiario, per Roma e Zara; la Banca popolare di Cremona, per l'omonima provincia; la Banca agricola mantovana, le Casse di risparmio di Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì ed il Monte di Bologna, per le rispettive province; infine, il Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena per le proprietà situate in Toscana¹⁹.

La situazione tuttavia cambiò in seguito agli sconvolgimenti politici del 1943. La frattura del territorio nazionale, venutasi a creare dopo l'8 settembre, causò nella zona liberata una prima pianificazione per sanare l'abuso dei sequestri e delle confische²⁰, mentre nella zona controllata dai nazifascisti si verificò un irrigidimento della politica antisemita²¹. Già nel mese di ottobre il ministro degli Interni della Repubblica sociale italiana, Guido Buffarini Guidi, dette ordine alle prefetture di sequestrare i beni già registrati come appartenenti ad ebrei²². A questo provvedimento seguì il De-

¹⁶ACS, ministero dell'Interno, Direzione generale demografia e razza, Affari diversi, b. 8, fasc. Egeli statuto.

¹⁷ Ciò è perlomeno quanto sembra emergere dall'analisi del materiale conservato presso il fondo Egeli del Monte dei Paschi di Siena. Anche per quanto riguarda la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde si ha tuttavia notizia di alcuni certificati nominativi mai emessi, secondo quanto riportato nel *Rapporto generale*, a c. della PCM, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, cit., pp. 423-425.

¹⁸ A. Scalpelli, *L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare*, cit., pp. 95-96.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Da un punto di vista giuridico, vi è una rilevante differenza tra i due termini: il sequestro consiste in un'apprensione solamente momentanea di un oggetto, senza modificare la titolarità della proprietà; la confisca, al contrario, rappresenta una vera e propria espropriazione a favore dello Stato.

²¹ All'esproprio immediato delle proprietà sarebbe seguita la detenzione ed il controllo della popolazione ebraica attraverso l'organizzazione di un vasto sistema di campi di concentramento, gestito in maniera autonoma dall'amministrazione di Salò. Cfr. M. Stefanori, *Ordinaria amministrazione*, cit., pp. 51-85.

²² A. Scalpelli, *L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare*, cit., pp. 98-99.

creto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2, che sostanzialmente sancì la completa spoliazione degli israeliti. L'Egeli seguì la sorte dei principali uffici della Repubblica sociale scindendosi in due sedi, una – quella principale – a San Pellegrino Terme, nel nord della penisola, ed una Roma, dove la vecchia centrale venne prima ridotta a succursale e poi commissariata. La riunione dei due uffici sarebbe avvenuta soltanto alla fine dell'estate 1945, con il ritorno a Roma di tutto il personale e degli archivi²³.

In seguito al graduale processo di liberazione, i nuovi governi che si susseguirono iniziarono ad occuparsi della restituzione dei beni espropriati già dai primi mesi del 1945; tale atto di riparazione passò tuttavia attraverso un processo lungo, complesso e per alcuni aspetti grottesco.

Tra i primi provvedimenti ufficiali dell'Italia monarchica postfascista, volti alla restituzione dei beni espropriati con le leggi razziali e durante il conflitto, vi furono il Regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26²⁴ e, soprattutto, il Decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 36, emesso dal governo Bonomi. Quest'ultimo provvedimento, che andava a normare una vicenda particolarmente delicata, non era tuttavia scevro da passaggi controversi, come per esempio l'art. 8 che recitava testualmente:

All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante, questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dall'amministratore, nonché le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione o incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali spese non siano compensate dai frutti dei beni stessi o da altre attività del sequestro o dell'amministrazione²⁵.

In buona sostanza, tutti coloro che erano stati soggetti alla sottrazione delle rispettive proprietà erano adesso chiamati a pagare un'indennità per la gestione di un bene di cui non avevano goduto.

Tra il 1944 e il 1947 altre disposizioni integrarono il quadro delle misure restitutorie e risarcitorie²⁶. I nodi da sciogliere erano numerosi, come ad esempio quelli

²³ *Rapporto generale*, a c. della PCM, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, cit., pp. 256-257.

²⁴ Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», n. 71, soltanto il 20/10/1944.

²⁵ Decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, *Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi*, in «Gazzetta Ufficiale», n. 25, 27/2/1945.

²⁶ Si vedano, ad esempio, le seguenti disposizioni relative alle restituzioni dei beni immobiliari: Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, *Norme complementari integrative e di attuazione del Decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali*; Decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, *Norme integrative del Decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi*; Decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, *Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale*; Decreto legge del capo provvisorio dello

relativi alla lentezza delle retrocessioni dei beni, al destino degli immobili appartenenti a persone decedute senza eredi, a quei fabbricati che avevano subito danni di guerra, ma il problema delle spese di gestione dei beni sequestrati, che l'Erario pretendeva di accollare ai legittimi proprietari nel momento stesso in cui questi rientravano in possesso degli immobili, non venne sostanzialmente affrontato in maniera incisiva dal legislatore.

Proprio quest'ultima questione avrebbe sollevato non poche problematiche di ordine economico, giuridico e morale, restando senza soluzione per più di un decennio. Ancora nel 1957, il ragioniere generale dello Stato avrebbe scritto a tal proposito al ministro del Tesoro, Giuseppe Medici:

Con il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, venne disciplinata la restituzione ai legittimi proprietari o ai loro aventi diritto dei beni sequestrati, confiscati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto lo impero del sedicente governo della repubblica sociale.

I beni in parola erano stati per la quasi totalità dati in amministrazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) che si avvaleva dell'opera degli Istituti di Credito fondiario.

Le gestioni curate dall'E.G.E.L.I. sono state complessivamente n. 1735 per il valore capitale complessivo – secondo le valutazioni fatte nel 1944 – di £ 2.124.371.000.

Una delle questioni più spinose, rimasta finora insoluta, [...] è quella riguardante i compensi di amministrazione dovuti agli Istituti gestori.

L'art. 8 del provvedimento nella originaria formulazione suonava come segue:

«Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni oltre alle spese per la normale gestione e la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni e in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni.

Restano invece a carico dello Stato oltre alle spese fatte dai gestori e che non attono alla normale gestione dei beni alla loro conservazione o al loro miglioramento, i compensi dovuti ai gestori nella misura che sarà insindacabilmente stabilita dal Ministero del Tesoro».

In sede di esame del provvedimento da parte della Consulta Nazionale, le Commissioni riunite Affari Politici e Amministrativi – Finanze e Tesoro, nella seduta del 24 aprile 1946, modificarono il citato art. 8 aggiungendo alla fine del primo comma le seguenti parole: «nonché i compensi dovuti ai gestori che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione».

In quest'ultima forma il provvedimento è stato promulgato.

Sul finire del 1946 i beni ebraici furono quasi tutti restituiti.

Gli Istituti gestori calcolarono a loro favore, in base ad apposita «Convenzione» in precedenza intervenuta con l'EGELI, la somma complessiva di £ 29.778.657 per compensi di gestione relativi agli anni 1944-45-46 e per rimborso delle spese vive antici-

Stato 31 luglio 1947, n. 801, *Modificazione dell'articolo 6 del Regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, sulla reintegrazione dei perseguitati per motivi razziali, nei loro diritti patrimoniali.*

pate (luce, tasse, retribuzioni a personale di custodia già in servizio ecc.) quest'ultime per l'ammontare globale di circa 2 milioni²⁷.

La somma che i proprietari dei beni avrebbero teoricamente dovuto corrispondere all'Egeli era stata in seguito ridimensionata a 22.333.993 lire dall'ente stesso, che tuttavia non era riuscito a recuperarne che una piccola parte. Al fine di evitare «odiose azioni esecutive che avrebbero incontrato notevoli difficoltà e posto in discussione avanti al Magistrato la congruità degli addebiti effettuati», l'Avvocatura generale dello Stato aveva suggerito nel 1951 la via della transizione, proponendo un accordo all'Unione delle comunità israelitiche, la quale avrebbe dovuto indurre i propri affiliati a pagare almeno il 50 per cento della somma dovuta. L'Unione delle comunità israelitiche avrebbe rifiutato la proposta per ben due volte – nel 1951 e nel 1956 –, sostenendo di «non poter chiedere agli interessati il soddisfacimento anche parziale dei loro debiti per compensi di gestione e ciò per il motivo che i provvedimenti di sequestro o di altra natura sono stati determinati da persecuzione razziale». Gli ulteriori solleciti di pagamento inviati dall'Egeli tra il maggio ed il giugno 1956, assieme a quelli relativi al biennio 1946-47, avevano permesso di ridurre il totale da recuperare a 20.525.609 lire²⁸.

Approssimandosi la data dello scioglimento dell'ente, previsto dalla Legge 4 dicembre 1956, n. 1404²⁹, era stata ricercata un'ulteriore intesa con l'Unione delle comunità ebraiche che, pur avendo rifiutato di invitare i propri membri ad ottemperare ai pagamenti richiesti, aveva avanzato una nuova proposta al ministero del Tesoro. Se l'Egeli avesse rinunciato ai crediti di gestione, l'Unione si sarebbe astenuta dal rivendicare le eredità degli ebrei uccisi dai nazifascisti dopo l'8 settembre 1943, beni che erano stati devoluti allo Stato ai termini dell'art. 586 del Codice civile, ma che il Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato dell'11 maggio 1947, n. 364, aveva in seguito riconosciuto spettare all'Unione delle comunità israelitiche³⁰.

Il valore dei beni che rientravano in tale casistica, secondo la stima compiuta dal ministero del Tesoro, ammontava a circa 4.000.000 di lire in depositi bancari – dato parziale in quanto la Banca nazionale del lavoro ed il Credito italiano si rifiutarono di fornire i dati in quanto coperti, a loro dire, dal segreto bancario –, 6650 pacchetti azionari del comparto industriale, 2.095.498 lire complessive costituite da avanzi di gestione non reclamati dagli aventi diritti, 524.835 lire giacenti presso il Monte di credito su pegno di Milano ed altri oggetti in custodia; tuttavia, la riscossione di questi crediti appariva problematica per una serie di ragioni. Innanzitutto, lo Stato

²⁷ ACS, Egeli, Archivio generale, b. 23, fasc. 136, promemoria del Ragioniere generale dello Stato per il ministro del Tesoro, 10/1/1957, prot. n. 401459. Le sottolineature sono del documento originale.

²⁸ Ibid.

²⁹ Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, *Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale*, in «Gazzetta Ufficiale», n. 325, 28/12/1956.

³⁰ Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 364, *Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili*, in «Gazzetta Ufficiale», n. 119, 27/5/1947.

avrebbe dovuto dimostrare che non esistevano in vita eredi dei defunti proprietari dei beni; tali procedure avrebbero inoltre potuto creare un danno d'immagine rilevante e causare l'apertura di una serie di difficili vertenze con gli istituti bancari, che si consideravano creditori nei confronti dell'Egeli.

In conclusione, la valutazione del tecnico appariva piuttosto eloquente:

Si ritiene che, allo stato delle cose, giudicando sotto un profilo etico, giuridico ed economico, convenga evitare sia le azioni di recupero dei crediti in questione, sia le procedure di cui sopra dalle quali deriverebbe, con il prolungamento della liquidazione, notevoli spese che potrebbero essere superiori anche ai possibili risultati e che convenga, invece, attendere il verificarsi di un sicuro termine di prescrizione³¹.

Espropri e restituzioni in Toscana

Il Monte dei Paschi di Siena stipulò una convenzione con l'Egeli il 18 marzo 1940³², assumendo in tal modo la gestione dei beni sottratti ai cittadini di razza ebraica in Toscana.

Una volta firmata la convenzione, la banca senese, tra il 1940 ed il 1943, ebbe in gestione 51 pratiche relative a beni ebraici, 18 delle quali non furono tuttavia portate avanti.

Beni sequestrati a cittadini ebrei (1940-1943) ³³										
Anno	Apuania	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Pisa	Pistoia	Siena	Tot.
1940			18		11	2	3		1	35
1941			2			1	1			4
1942			8				2			10
1943			2							2
Tot.			30		11	3	6		1	51

³¹ ACS, Egeli, Archivio generale, b. 23, fasc. 136, promemoria del Ragioniere generale dello Stato per il ministro del Tesoro, 10/1/1957, prot. n. 401459.

³² Archivio storico del Monte dei Paschi di Siena (d'ora in poi ASMPS), Egeli, b. 7, fasc.1.

³³ Le presenti tabelle, con eccezione di quella relativa agli espropri attuati dalla Repubblica sociale italiana, sono state realizzate utilizzando i dati contenuti nel *Repertorio dei beni di sudditi nemici ed ebraici sequestrati* (ASMPS, Egeli, b. 647). Le lacune talvolta presenti nel suddetto *Repertorio* sono state parzialmente colmate attraverso le informazioni che è stato possibile rintracciare nei fascicoli nominali delle singole pratiche. Le date riportate fanno riferimento non all'emissione dei decreti di sequestro dei beni da parte del prefetto competente per provincia, ma all'inizio della gestione MPS, sancita attraverso il conferimento alla banca della delega da parte dell'Egeli.

A queste si unì l'amministrazione delle proprietà sequestrate ai cittadini stranieri di nazioni nemiche – britannici, francesi, sovietici, statunitensi e loro alleati – situate in Toscana.

Beni sequestrati a cittadini di Stati nemici (1940-1943)										
Anno	Apuania	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Pisa	Pistoia	Siena	Tot.
1940	2	1	69	3	1	24				100
1941	4	3	70		30	2	18	12	7	146
1942	3	1	56		13	7	4	4		88
1943	3	1	39			2		1	1	47
1944			3							3
Tot.	12	6	237	3	44	35	22	17	8	384

Con la nascita della Repubblica sociale italiana, i provvedimenti vessatori nei confronti degli ebrei aumentarono ulteriormente ed il numero dei beni ebraici incamerati dall'Egeli – come emerge dalla tabella sottostante – triplicò³⁴.

Sequestri e confische della RSI ai danni degli ebrei toscani										
Anno	Apuania	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Pisa	Pistoia	Siena	Tot.
1944	0	0	14	14	55	1	16	33	26	159

Tuttavia la banca, secondo quanto riferito dal suo direttore nel 1953, non avrebbe eseguito alcuno dei decreti di confisca emessi dai capi delle province toscane nel 1944³⁵, e questo nonostante le sollecitazioni dell'Egeli e di alcuni dei capi provincia medesimi³⁶. Appare lecito supporre che tale decisione sia da ricondurre non tanto a motivazioni di carattere etico, quanto alle difficoltà pratiche derivanti dallo stato del conflitto ed all'ormai prossima liberazione della Toscana.

Del resto la plasticità della situazione militare e politica, venutasi a creare in Italia tra il 1943 ed il 1944, fece sì che anche le logiche di sequestri e dissequestri di beni cambiassero. Mentre il Centro-Nord vide la nascita di un soggetto politico nuovo e sempre più legato alla Germania, nel Sud Italia appena liberato, il neonato

³⁴ ASMPS, Egeli, b. 656, *Repertorio dei beni ebraici sequestrati*, 1944.

³⁵ ASMPS, Egeli, b. 155, lettera del direttore MPS alla filiale di Firenze, 19/2/1953. Almeno per il tutto il 1943 il Monte dei Paschi pare aver continuato a prendere in carico i beni sequestrati dalla Repubblica sociale italiana; si veda il caso dei fratelli senesi Aldo e Mario Castelnuovo i cui appartamenti, sequestrati nel dicembre 1943, vennero affittati dalla banca nei mesi successivi. Cfr. ASMPS, Egeli, b. 291, fasc. Castelnuovo Aldo.

³⁶ Il capo della provincia di Siena, ad esempio, invitò nel gennaio 1944 il Monte dei Paschi ad avviare subito la gestione dei fabbricati da lui sequestrati a diciannove ebrei senesi pochi giorni prima, senza attendere il conferimento ufficiale dell'incarico da Roma. Cfr. ASMPS, Egeli, b. 17, lettera dell'intendente di finanza di Siena alla direzione del MPS, 24/1/1944.

governo democratico si schierò a fianco degli Alleati, il che condusse conseguentemente al sequestro dei beni appartenenti a cittadini del Reich situati nei territori controllati dalla monarchia sabauda, ma anche alla restituzione delle proprietà mobiliari ed immobiliari precedentemente espropriate agli ebrei italiani ed ai cittadini delle neonate Nazioni Unite³⁷.

Beni sequestrati a cittadini tedeschi (1945-1951)										
Anno	Apuania	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Pisa	Pistoia	Siena	Tot.
1945			15		7				2	24
1946			16							16
1947	1		2	1						4
1948							1			1
1949			1				1			2
1950			1							1
1951			1							1
Tot.	1		36	1	7		2		2	49

Quello della riconsegna, tuttavia, era un procedimento non semplice e comportava una serie di problematiche assai delicate. I lavori dovettero essere avviati ancor prima della stipula del Trattato di pace, quindi in una situazione politica ancora in divenire³⁸, e soltanto successivamente le pratiche vennero formalizzate in maniera ufficiale, secondo un iter burocratico talvolta piuttosto tortuoso³⁹. In questo secondo

³⁷ In una nota interna del Monte dei Paschi possiamo leggere: «[...] a seguito di disposizioni dell'Ufficio Controllo Proprietà del Comando Generale Alleato, in attesa dei provvedimenti legislativi in corso di elaborazione che disciplineranno la materia dei sequestri (e naturalmente la loro restituzione) i sudditi inglesi e americani [...] debbono potere rientrare nel possesso e amministrazione piena dei beni stati oggetto di sequestro, quando ne facciano apposita domanda e vi consenta il Controllore dei Beni Alleati della zona». Cfr. ASMPS, Egeli, b. 10, nota interna della direzione MPS, [s.d., ma novembre 1944].

³⁸ Si veda l'art. 1 del già citato Decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36: «Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte, e delle altre disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno stabilite le date e, se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite».

³⁹ L'Egeli comunicò nell'estate del 1947 alla direzione del Monte dei Paschi di Siena che in base al paragrafo 3.a dell'art. 78 del Trattato di pace firmato tra l'Italia e gli Alleati, lo Stato italiano si sarebbe fatto carico dei due terzi delle spese necessarie alla riparazione dei beni appartenenti a cittadini delle Nazioni unite che fossero stati danneggiati durante il conflitto; tale percentuale veniva coperta anche nel caso in cui si fosse dovuto procedere al riacquisto dei beni mancanti. In attesa delle norme esecutive di questa disposizione, l'ente consigliava di osservare la seguente procedura: ottenere il visto di urgenza ed indifferibilità dei lavori da parte del Genio civile; inviare all'Egeli il preventivo circa le spese necessarie; far firmare, se possibile ancor prima dell'inizio dei lavori,

momento, la procedura si concretizzò con la ricerca dei legittimi proprietari – qualora questi non si fossero fatti avanti da soli –, nella riscossione delle spese sostenute per la riparazione di eventuali danneggiamenti dovuti agli eventi bellici ed infine nell’ulteriore esazione delle spese di gestione del bene.

Tale processo rese necessarie una serie di verifiche tecniche che influirono probabilmente sui tempi delle restituzioni, le quali – come si può osservare dalla tabella seguente – si concentrarono prevalentemente negli anni 1946-49, con un ristretto numero di pratiche che si sarebbe chiuso in anticipo, già nel corso del 1945, ed un più consistente gruppo che si sarebbe invece trascinato per buona parte dei primi anni Cinquanta.

Beni restituiti a cittadini dei Paesi alleati	
Anno	Numero restituzioni
1944	1
1945	21
1946	55
1947	68
1948	78
1949	31
1950	20
1951	15
1952	10
1953	8
1954	8
1955	0
1956	2
1957	1
1958	1
Tot.	319
Gestione non aperta o chiusa	59 ⁴⁰
Tot.	384 ⁴¹

un’impegnativa al proprietario dell’immobile o ad un suo delegato, con cui lo stesso si impegnava a rimborsare all’Egeli la spesa anticipata per i lavori, cedendo da subito all’Egeli stesso l’aliquota dei danni di guerra che sarebbe stata liquidata e pagando direttamente il residuo della spesa non coperta dall’indennizzo dei danni di guerra. Se il proprietario si fosse rifiutato di firmare l’impegnativa, previo nulla osta dell’ente, la banca avrebbe potuto provvedere lo stesso a far eseguire i lavori più urgenti, specificando tuttavia, nel verbale di riconsegna, che l’Egeli avrebbe richiesto il rimborso delle somme erogate ai sensi degli artt. 8 e 10 del Decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36. Cfr. ASMPS, Egeli, b. 7, circolare Egeli n. 253 del 25/6/1947.

⁴⁰ Beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro prima della presa in gestione da parte del MPS o la cui gestione è stata abbandonata dalla banca (ad es. perché non è stato possibile rintracciare i proprietari).

⁴¹ Non è stato possibile rintracciare le informazioni relative alla restituzione dei beni appartenenti a Tuttle née Randall Mabel, Flicht Milan Kosta, Topi Giulio Cesare, Emilia, Margherita e Veronica, in quanto le relative pratiche non compaiono nell’inventario della sezione storica dell’archivio MPS, curato da Giuliano Catoni e Antonio Lachi. Per quanto riguarda le proprietà appartenenti a Petit Le Brun Emilio, Carolina e Giuseppe, i dati riportati nei relativi fascicoli (buste 498-499) non consentono di stabilire con certezza la data della retrocessione, da collocare comunque dopo il 1962.

Le cause della lentezza nelle procedure erano da imputare, secondo i funzionari della banca, alla scarsa collaborazione degli stessi proprietari o dei loro delegati. Nella lettera inviata all'Egeli nel giugno del 1946, il provveditore del Monte dei Paschi presentava il problema nei termini seguenti:

[...] ci permettiamo di rilevare che le operazioni di riconsegna procederebbero più spedite se i procuratori corrispondessero, in genere, con maggiore sollecitudine alle ns/ricieste. Accade, ad esempio, molto spesso che detti procuratori, invitati a prendere accordi per la data di inizio delle operazioni di riconsegna, oppure, richiesti di completare la documentazione vi replichino o provvedano con ritardo.

Tanto ci è stato segnalato dal ns/ Ufficio di Firenze e dal conto ns/riteniamo opportuno richiamare su ciò la Vs/attenzione⁴².

Tuttavia, anche il Monte dei Paschi non sembrava essere esente da responsabilità. L'ispettore inviato dalla sede centrale alla filiale del Credito fondiario di Firenze nel 1947 avrebbe rilevato che la gestione delle proprietà affidate a quell'ufficio era stata tutt'altro che trasparente. Nella relazione stesa dal tecnico si evidenziava come la filiale avesse agito fino a quel momento in quasi completa autonomia, commettendo «abusi e indelicatezze» di cui nessuno a Siena era evidentemente stato informato o aveva pensato di occuparsi.

La sede fiorentina della banca era divisa in quattro settori e nessuno di questi, rilevava l'ispettore, operava in maniera efficiente nonostante la buona disponibilità di personale. La segreteria svolgeva i propri compiti in modo lento e poco diligente, il lavoro dell'ufficio contabilità mostrava «manchevolezze e irregolarità», così come quello dell'ufficio tecnico, mentre l'ufficio ricognizioni immobiliari e servizi connessi operava senza diligenza e responsabilità.

Durante il passaggio del fronte, poi, «mobilio, oggetti e materiale delle proprietà sequestrate ebbero un notevole movimento che si prestò ad abusi e indelicatezze [...] alle quali non rimasero estranei funzionari e impiegati».

Totalmente negativo era infine il giudizio nei confronti del dirigente della filiale – il quale era, tra l'altro, sospettato di furto – e di buona parte dei suoi colleghi che, riferisce sempre il verbale dell'ispezione, avrebbero sfruttato «le loro cariche per trarre una serie di profitti indebiti⁴³».

La banca sembrò volersi tutelare da eventuali accuse di inefficienza nello svolgimento delle procedure di restituzione inviando più volte, ai propri uffici incaricati, circolari illustranti il procedimento da seguire, accompagnate talvolta dalla particolare raccomandazione di conservare traccia scritta di ogni passaggio⁴⁴.

⁴² ASMPS, Egeli, b. 7, lettera del provveditore del MPS all'Egeli, 25/6/1946.

⁴³ ASMPS, Egeli, b. 905, Egeli, fasc. promemoria e relazioni, riassunto dell'ispezione effettuata all'ufficio Egeli di Firenze.

⁴⁴ Particolarmente significativo appare il seguente stralcio di una disposizione inviata dalla direzione generale della banca alla propria filiale di Firenze «[...] codesto Ufficio, ricevuto l'ordine scritto di questa Direzione

Effettivamente, nel caso dei beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, furono talvolta i medesimi proprietari a decidere di interrompere le procedure di recupero, in quanto l'iter poteva richiedere tempistiche particolarmente lunghe e rivelarsi eccessivamente dispendioso rispetto a quello che era il valore economico dei beni stessi⁴⁵; in alcuni casi la banca non riuscì a rintracciare il legittimo proprietario, nemmeno ricorrendo al tramite delle ambasciate⁴⁶; non pochi furono, infine, coloro che decisero di vendere i propri averi a terze persone ancor prima della conclusione delle procedure di restituzione, andando così a complicare ulteriormente pratiche la cui istruzione era già di per sé notevolmente farraginosa.

Il processo di restituzione, secondo quanto descritto dal direttore della succursale fiorentina del Monte dei Paschi⁴⁷, prevedeva solitamente la realizzazione di una perizia degli eventuali danni di guerra subiti dalle proprietà, perizia che veniva realizzata dai tecnici della banca – separatamente per fabbricati e terreni – ed inoltrata poi al Genio civile, assieme al modulo di denuncia ed alla stima di tre cifre per il valore economico del danno: una prima basata dei prezzi correnti nel mese di maggio 1940 – cioè prima dello scoppio della guerra –, una seconda relativa al valore del bene al tempo dell'affidamento alla banca e, infine, la cifra richiesta per la riparazione.

Il Genio civile, dopo aver fatto il sopralluogo, autorizzava o meno l'intervento senza tuttavia occuparsi della spesa, per la quale era competente l'Ufficio distrettuale delle imposte per valori inferiori a 5000 lire e l'Intendenza di finanza per le cifre superiori.

Per quanto riguarda i beni mobili, le denunce venivano eseguite separatamente a seconda che si trattasse di beni mobili di aziende agricole oppure di mobilio di abitazioni.

I danni ed i saccheggi dei beni mobili delle aziende agricole venivano accertati per mezzo di verbali di testimonianze da allegare al modulo di denuncia, mentre per i cor-

Generale, procederà alle riconsegne osservando l'ordine di presentazione delle domande e previo invito scritto ai proprietari o loro mandatari di concordare la data di inizio delle operazioni di riconsegna. In mancanza di loro replica in congruo termine codesto Ufficio provvederà a sollecitare e ripeterà il sollecito quante volte occorra, in guisa da poter dimostrare in qualunque momento e a chiunque che il ritardo (che con facilità oggi si lamenta presso le Ambasciate competenti) non è imputabile al ns/Istituto. Qualora la data di inizio delle operazioni di riconsegne sia stata concordata verbalmente codesto Ufficio dovrà confermarla per iscritto: nel caso in cui decorra infruttuosamente sollecitare, sempre per iscritto, a fissarne una nuova». Cfr. ASMPS, Egeli, b. 7, lettera del provveditore del MPS alla succursale di Firenze, 25/6/1946.

⁴⁵ Cfr. in proposito la *Relazione sulle proprietà di sudditi delle Nazioni Unite non ancora riconsegnate benché la riconsegna sia stata richiesta e autorizzata*, dalla quale emerge talvolta la volontà dei proprietari, o dei loro procuratori, di sospendere o arrestare le procedure di restituzione. Cfr. ASMPS, Egeli, b. 910.

⁴⁶ Si vedano ad esempio i casi di Dusolina Campigli, non ancora rintracciata nel 1957; di Fitz George Daphne in Earle, la cui gestione fu chiusa nel 1956 dopo che la banca non era riuscita a contattare direttamente la proprietaria dal 1950; di Dear Ernesto Alberto, proprietario di alcuni beni nel comune di Apuania, per rintracciare il quale l'Ambasciata britannica di Roma si interessò presso il *Foreign Office*, ma senza risultati. Quest'ultima gestione venne chiusa in perdita ed il ministero del Tesoro dovette rinunciare ad un credito di 10.640 lire. Cfr. ASMPS, Egeli, buste 156, 206, 279.

⁴⁷ ASMPS, Egeli, b. 918, lettera del direttore dell'ufficio MPS di Firenze alla direzione generale di Siena, 29/11/1944.

redi delle abitazioni la verifica avveniva grazie al confronto con gli inventari d'immissione in possesso redatti a suo tempo dalla banca. Il rapporto veniva a questo punto trasmesso all'ufficio competente, a seconda dal valore economico dei danni accertati.

Al 29 novembre 1944, la succursale fiorentina della banca aveva effettuato 148 perizie a immobili danneggiati presenti nel proprio territorio – rappresentanti gran parte del totale –, per un importo complessivo di lire 15.034.259,40; 106 di questi documenti erano inoltre già stati presentati al Genio civile, che ne aveva restituiti 26 provvisti del regolare bollo di approvazione.

Per quanto riguarda infine i beni mobili appartenenti ad aziende agricole, alla data indicata erano 20 i verbali già compilati.

Una tale mole di lavoro non era peraltro stata prevista al tempo della stipula della convenzione tra l'Egeli ed il Monte dei Paschi, la cui direzione richiese quindi all'ente un compenso aggiuntivo per le spese affrontate per le perizie e per l'istruzione delle relative pratiche⁴⁸.

Il numero di proprietà alleate che subirono danneggiamenti durante il conflitto nelle altre province toscane, e per le quali la banca procedette ad un accertamento dei danni, è stato riassunto nella seguente tabella.

Riepilogo degli accertamenti dei danni di guerra. Perizie 1945-46⁴⁹	
Apuania	8 (6 per Carrara e 2 per Massa)
Arezzo	3
Grosseto	2
Livorno	41 (36 Livorno, 1 Cecina, 2 Piombino, 2 Portoferraio)
Lucca	25 (4 Lucca, 7 Pietrasanta, 14 Viareggio)
Pisa	18 (7 Pisa, 6 Pontedera, 1 S. Romano, 1 Volterra, 3 altre località)
Pistoia	11 (9 Pistoia, 2 Montecatini Terme)
Siena	2

Con la categoria di «danneggiamenti bellici» si intendeva una casistica piuttosto ampia, che andava dalle lesioni strutturali patite dagli immobili ai furti ed ai saccheggi nelle proprietà o contro depositi bancari e cassette di sicurezza.

Dalle perizie, datate nella maggior parte dei casi fra il 1945 ed il 1946, emerge talvolta che gli immobili non avevano subito danni di guerra, talaltra erano gli stessi proprietari ad occuparsi delle pratiche e delle richieste di risarcimento, in maniera autonoma.

⁴⁸ ASMPS, Egeli, b. 918, lettera del direttore generale MPS all'Egeli, 26/1/1949.

⁴⁹ ASMPS, Egeli, b. 917, riepilogo accertamento danni di guerra. Per quanto riguarda la verifica dei danni subiti dalle proprietà ebraiche, si sono trovati riferimenti ad accertamenti soltanto per le proprietà appartenenti a Bemporad Mario (Pisa), Dello Strologo Gemma, Faldini Lidia e Tabet Sisa (Livorno). Misul Umberto si sarebbe espressamente lamentato con la banca nel 1952, per la mancata presentazione della denuncia relativa ai danni subiti dalle sue proprietà nel comune di Livorno. Cfr. ASMPS, Egeli, b. Misul Umberto.

L'operato della banca senese, relativamente all'accertamento dei danni subiti dalle proprietà alleate, sembra essere stato aderente alle disposizioni del ministero del Tesoro; a livello nazionale, tuttavia, non tutti gli istituti gestori agirono probabilmente con la medesima scrupolosità, tanto che il dicastero guidato da Giuseppe Pella se ne lamentò con l'Egeli nel dicembre del 1948:

...si osserva che la maggior parte degli Istituti delegati gestori di codesto Ente non hanno [...] provveduto in sede di restituzione dei beni alleati, allo accertamento e descrizione, in contraddittorio con i proprietari od i loro legali rappresentanti, dei danni verificatisi nelle rispettive proprietà. Ciò costituiva un preciso loro obbligo, e avrebbe reso possibile agli Uffici Tecnici Erariali la facile stima dei danni, e quindi la determinazione dell'indennizzo da corrispondere [...]. Poiché questo Ministero, tenuto conto dei notevoli compensi che ha liquidato per le gestioni dei beni in parola, non intende sostenere altre spese del genere, [...] codesto Ente dovrà limitarsi a fornire, sotto forma di dichiarazione da rimettersi a questo Dicastero, tutte quelle notizie che possono servire ad integrare, sia pure unilateralmente, i verbali di restituzione, e cioè: l'esatta descrizione dei danneggiamenti e dei beni mancanti; la specificazione delle relative causali (se per fatti di guerra o per altri motivi); il valore e lo stato di usura dei beni danneggiati o mancanti al momento del sequestro o del danno. Gli Istituti Gestori che hanno già chiuso le relative gestioni, sono tenuti a fornire, senza alcun altro compenso, le predette notizie, perché sono incorsi in responsabilità per omissioni nelle operazioni di riconsegna⁵⁰.

Un discorso a parte meritano poi i beni di cittadini tedeschi che furono oggetto di sequestro da parte delle autorità dell'Italia liberata dopo l'8 settembre del 1943. Le 49 pratiche affidate al Monte dei Paschi dal 1945 al 1951 passarono alla fase della restituzione a partire dal 1947 – spesso senza che la gestione fosse di fatto avviata – e l'ultimo fascicolo venne chiuso nel 1956.

L'ordine ufficiale di dissequestro delle proprietà tedesche arrivò soltanto con il Decreto prefettizio del 5 giugno 1953, n. 30853/364, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» l'1 agosto 1953; tuttavia a quella data, come si evince dalla tabella sottostante, le operazioni di retrocessione erano già state avviate ed in gran parte addirittura concluse⁵¹.

⁵⁰ ASMP, Egeli, b. 7, lettera del ministero del Tesoro all'Egeli, 3/12/1948.

⁵¹ I sequestri delle proprietà tedesche sul territorio italiano terminarono per legge soltanto con il Decreto del presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, *Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961*, in «Gazzetta Ufficiale», n. 214, 25/8/1962.

Beni restituiti a cittadini tedeschi	
Anno	Numero restituzioni
1947	1
1949	6
1950	2
1951	9
1952	10
1953	2
1954	2
1956	1
Revoca sequestro	11
Vendite	5
Tot.	49

Tra queste proprietà, vi era la sede del *Kunsthistorisches Institut* di Firenze, il cui patrimonio librario era stato portato in Germania dalle forze tedesche in ritirata e poi caduto nelle mani degli Alleati, che avevano deciso di restituirlo al legittimo proprietario⁵². Palazzo Guadagni, sede dell'istituto fiorentino fin dal 1912, sarebbe stato retrocesso nel 1957.

Rimasero invece a Firenze i libri della Fondazione scuola tedesca, che vennero distribuiti fra la Biblioteca nazionale centrale, la Biblioteca marucelliana, il Gabinetto Vieusseux e l'Università popolare di Firenze; gli arredi vennero ceduti a varie associazioni e l'immobile, situato in via Faentina ai numeri 30-32-34 e gravemente danneggiato da eventi bellici, venne prima affittato alla sottosezione San Gallo-Cure della Democrazia cristiana fiorentina e successivamente venduto⁵³.

Il capitolo più doloroso delle restituzioni delle proprietà espropriate dal fascismo in Toscana fu tuttavia quello riguardante le famiglie ebraiche.

Queste riconsegne, come si è visto, devono necessariamente essere suddivise in due parti, riferite rispettivamente alle due diverse ondate di sequestri e confische: una prima, relativa alle proprietà espropriate nel periodo 1940-43 e prese in carico dalla banca; una seconda, riguardante il periodo della Repubblica sociale italiana.

Riguardo alla restituzione dei beni sequestrati nel biennio 1944-45, non è stato possibile reperire informazioni significative all'interno del fondo Egeli del Monte dei Paschi, anche perché, come già osservato in precedenza, la banca senese sembra non aver mai avviato la gestione delle proprietà in questione.

Sui beni presi in carico prima del 1944 esiste invece un'ampia documentazione. Come si può vedere dalla tabella seguente, Il Monte dei Paschi iniziò le restituzioni nel 1945, ma le operazioni si trascinarono talvolta per anni.

⁵² ASMPS, Egeli, b. 472, lettera del provveditore MPS all'Egeli, 26/11/1947.

⁵³ ASMPS, Egeli, buste 281 e 282.

L'unica pratica a non essere chiusa ufficialmente fu quella di Umberto Campagnano, il quale si rifiutò di stipulare l'atto di retrocessione e vendette tutti i propri beni – due appartamenti, una bottega ed un magazzino a Firenze – a terzi. La vicenda è ben riassunta dall'avvocato del Campagnano, in una lettera indirizzata al Monte dei Paschi nel 1946:

Il Cav. Umberto Campagnano in una delle varie opposizioni [per vie legali, N.d.A.] che fu costretto a promuovere per ritardare la immissione dell'Egeli nel possesso dei beni che a lui si volevano espropriare, fu condannato a pagare all'Ente a titolo di spese la somma di Lire 1.257 [...].

[...] l'Ente doveva incassare dal Campagnano quella somma, in ordine alla sentenza del Pretore di Firenze, e ci fa sapere che la vuole ancora incassare... altrimenti non consentirà la retrocessione degli immobili.

E allora lo dica chiaro ed assuma la responsabilità del suo atteggiamento, che almeno si potrà giudicare l'operato.

Non basta che gli ebrei siano stati perseguitati e che l'Egeli abbia contribuito alla vessazione, si vuole anche il rimborso delle spese fatte per contrastare la loro legittima difesa⁵⁴!

Beni restituiti a cittadini ebrei	
Anno	Numero restituzioni
1945	8
1946	16
1947	3
1948	2
1949	1
1952	1
1953	1
Pratiche abbandonate prima dell'emissione del decreto intendentizio	16
Discriminati	2
Pratiche ufficialmente non chiuse	1
Tot.	51

⁵⁴ ASMPS, Egeli, b. 155, lettera dell'avv. Cardoso alla direzione MPS, 7/5/1946.

Un difficile ritorno alla normalità

Per gli ebrei italiani che riuscirono a fare ritorno alle proprie città al termine della Seconda guerra mondiale, rientrare nel pieno possesso dei propri averi significò spesso dover sostenere una nuova, estenuante lotta.

Non tutte le proprietà poterono, innanzitutto, essere recuperate. I beni ebraici di cui non si era interessato l'Egeli erano spesso stati oggetto di furti e trafugamenti, gli appartamenti saccheggianti oppure occupati da altri inquilini⁵⁵. La storia di Nedo Fiano, tornato a Firenze dopo la prigionia ad Auschwitz e Buchenwald e resosi conto di non possedere più nulla, è purtroppo anche la storia di molti altri sopravvissuti di tutta Italia: «A Firenze noi avevamo una pensione con sette stanze da letto, una stanza da pranzo e altri accessori; quando sono ritornato ho trovato che non c'era assolutamente più nulla di noi. Niente, il vuoto. Ho ritrovato solo un mobiletto, un secretaire piccolino di papà. Ho trovato dei nuovi inquilini. Se avessi avuto la coscienza, la forza di oggi, forse li avrei presi a pedate e buttati fuori, ma ho preferito lasciare la città e andare via⁵⁶».

Edmea Forti sarebbe ritornata a Siena con la sua famiglia subito dopo la liberazione, dopo aver vissuto in clandestinità a Firenze nei mesi della Repubblica sociale. Il marito, Aldo Castelnuovo, commerciava stoffe e tessuti assieme al fratello Geremia Mario e possedeva un negozio nel centro di Siena. La signora Edmea avrebbe descritto in seguito lo sconforto provato nel constatare che l'attività di famiglia non esisteva più: «Non c'era più niente [...] la gente di Siena aveva visto portar via i tessuti da lì, da là, andarono a vuotare la bottega [...] lui [il marito, N.d.A.] aveva anche un magazzino all'ultimo piano, e c'era tutta roba di lino, tutta roba di tela pregiata nascosta per non farsela portar via dai tedeschi, però se la portarono via uguale⁵⁷».

Tutti i beni della famiglia Castelnuovo erano stati sequestrati dal capo della provincia di Siena tra il dicembre 1943 ed il gennaio 1944⁵⁸ e la loro abitazione nel centro della città affittata ad un tenente dell'esercito, assieme a tutti gli arredi e gli oggetti presenti all'interno. «Il nipotino suo» ricorda ancora Edmea Forti «c'aveva tutti i vestitini del mio Renzo, [...] i giocattoli di mio figliolo, il pigiama di mio figliolo; una borsa che portavo io per fare la spesa gliel'ho riconosciuta [...] alla

⁵⁵ Come osservato da Ilaria Pavan, non avendo tali azioni prodotto alcun tipo di documentazione, è al momento difficile stimare precisamente il danno economico causato da furti, razzie e saccheggi attuati da singoli privati o dalle autorità nazifasciste in maniera totalmente arbitraria e senza neppure passare attraverso i canali ufficiali previsti dalla seppur illegittima legislazione razziale. Cfr. I. Pavan, *Tra indifferenza e oblio*, cit., pp. 13-14.

⁵⁶ Testimonianza tratta da *Il libro della Shoah italiana. I racconti di chi è sopravvissuto*, a c. di M. Pezzetti, Einaudi, Torino 2015, pp. 372-373.

⁵⁷ Trascrizione dell'intervista a Edmea Forti Castelnuovo, realizzata da F. Masotti il 21 giugno 2001. Cfr. Archivio dell'Istituto storico della Resistenza senese e dell'età contemporanea, Multimediale, Dvd n. 58.

⁵⁸ ASMPS, Egeli, b. 17, decreti di sequestro dei beni ebraici del capo della provincia di Siena, 25/12/1943 e 14/1/1944.

suocera di lui alla Lizza, non dissi niente, lasciai perdere, non mi volli abbassare a dire “questa è mia”»⁵⁹.

I Castelnuovo sarebbero potuti rientrare in possesso dei propri averi a partire dall'estate 1944, in seguito alla revoca dei precedenti decreti di confisca⁶⁰. Successivamente, l'Egeli avrebbe inviato un proprio rappresentante a domandare il pagamento dei compensi di gestione; alla conversazione tra quest'ultimo ed Aldo Castelnuovo avrebbe assistito il giovanissimo Renzo:

[...] la Egeli, che al momento della riconsegna il funzionario, di cui non so il nome e che mio padre forse per scrupolo non volle mai dirmi, disse: «signor Castelnuovo questi sono i vostri beni, ovviamente noi dobbiamo avere il compenso per l'amministrazione che abbiamo tenuto tutto questo tempo ecc.». Mio padre ovviamente non obiettò, disse era perfettamente lecito in qualche modo anche se erano forzatamente stati espropriati, però oggettivamente c'era stata una buona amministrazione, scrupolosa della cosa, solo che il funzionario aggiunse, dice: «naturalmente le dovremo applicare il tariffario previsto per i sudditi nemici» e questa espressione, sudditi nemici, dopo tutto quello che avevamo subito, effettivamente fece scattare in mio padre una reazione fortemente di contestazione a questo funzionario⁶¹.

Le richieste di liquidazione delle spese di gestione furono uno dei principali motivi di scontro fra i proprietari e l'Egeli, ma la lentezza e l'inflessibilità delle procedure burocratiche originarono molte altre controversie, alcune delle quali sarebbero durate anni.

Eloquenti in tal senso sono le vicende legate alla riconsegna dei beni di Umberto Misul. Combattente decorato durante la Prima guerra mondiale, il Misul aveva subito il sequestro dei propri beni a Livorno – due negozi ed un appartamento – nel 1940 ed era stato in seguito internato in un campo di raccolta dei dissidenti durante il periodo della Repubblica sociale italiana; una volta fuggito, Misul si sarebbe unito alle formazioni partigiane, ottenendo il grado di colonnello e partecipando alla liberazione di Firenze⁶². Finita la guerra, il Misul aveva presentato la richiesta di retrocessione dei propri beni nel 1946⁶³, avviando poi una lunga contrattazione con l'Egeli, che si sarebbe conclusa soltanto nel marzo 1952. Al fine di giungere ad un accordo, l'ente romano acconsentì a riconoscere al Misul, «entro il più breve termi-

⁵⁹ Trascrizione dell'intervista a Edmea Forti Castelnuovo, realizzata da F. Masotti il 21 giugno 2001. Cfr. Archivio dell'Istituto storico della Resistenza senese e dell'età contemporanea, Multimediale, Dvd n. 58.

⁶⁰ ASMPS, Egeli, b. 291, fasc. Castelnuovo Aldo, copia del decreto di revoca di sequestro del prefetto di Siena, 31/7/1944.

⁶¹ La testimonianza di Renzo Castelnuovo è tratta dal documentario *1938-1944. La politica razziale del regime fascista a Siena*, a c. di J. Guerranti, Banca Monte dei Paschi, Siena 2014, visionabile su *Youtube* al link <https://www.youtube.com/watch?v=VPyHwiSYh08> (ultimo accesso 15/11/2019).

⁶² Gli autori desiderano ringraziare l'Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nella provincia di Livorno e Roberto Rugiadi per le informazioni biografiche su Umberto Misul.

⁶³ ASMPS, Egeli, b. Misul Umberto, lettera di Misul all'Egeli, 25/6/1946.

ne possibile», il pagamento degli interessi spettantigli per l'arco di tempo compreso fra il sequestro dei beni e la presentazione della domanda di retrocessione degli stessi⁶⁴. Nel 1960, tuttavia, in seguito all'ennesimo sollecito avanzato dal Misul tramite la succursale livornese del Monte dei Paschi, il ministero del Tesoro avrebbe comunicato l'impossibilità di accogliere la richiesta di pagamento, in quanto non era stata «presentata la prescritta domanda di riconoscimento del vantato suo credito entro il termine stabilito dall'art. 8 della Legge 4 dicembre 1956 n. 1404». Il ministero suggeriva quindi al Misul di «richiedere il soddisfacimento del suo credito, se riconosciuto, ed in concorso con gli altri creditori che si trovino nelle stesse condizioni, sull'eventuale avanzo attivo della Liquidazione Egeli⁶⁵». L'ultima lettera inviata dal Misul al Monte dei Paschi nell'ottobre 1966 sembra sancire la fine della corrispondenza tra il ministero ed il creditore, il quale non può ormai far altro che manifestare il proprio rammarico per l'ingiustizia che sente di aver subito:

In quanto a quello che mi ripete di aspettare gli avanzi del Ministero del Tesoro, Vi faccio presente che io reclamo i miei diritti [...].

Credo che nonostante tutte le mie passate avversità ed di essere nato da genitori ebrei, credo di aver sofferto abbastanza per non poter sopportare ancora queste situazioni che mi mettono addirittura a terra.

Rimango in attesa che Voi possiate trovare una soluzione migliore e poter por termine a tutto questo e dal quale io trovarne giovamento⁶⁶.

Le leggi razziali fasciste rappresentano una triste pagina nella storia del diritto italiano, le cui conseguenze si sarebbero protratte a lungo anche dopo la loro abolizione. In un'ottica di «conservatorismo amministrativo» ed eccessivo burocratismo, il processo di restituzione si trasformò in un iter lungo e complesso – peraltro gestito spesso dai medesimi funzionari del periodo prebellico – il cui peso venne addossato totalmente sulle spalle di coloro che dovevano essere indennizzati⁶⁷.

Nell'Italia postbellica, l'esperienza fascista venne frettolosamente relegata all'interno di una parentesi giuridica e sociale considerata incompatibile con la storia del nostro paese. E così, mentre il presunto aiuto fornito dai militari italiani alle popolazioni ebraiche di tutta l'Europa occupata divenne uno dei cavalli di battaglia della diplomazia italiana nelle trattative di pace con gli Alleati⁶⁸, nessuno pensò a riparare in modo congruo ai torti commessi in patria, nei confronti di quegli stessi italiani che avevano come unica colpa quella di essere nati da famiglia ebrea.

⁶⁴ ASMPS, Egeli, b. Misul Umberto, copia autentica dell'atto di retrocessione dei beni di Misul Umberto, 29/3/1952.

⁶⁵ ASMPS, Egeli, b. Misul Umberto, lettera del ministero del Tesoro alla direzione MPS, 21/3/1960.

⁶⁶ ASMPS, Egeli, b. Misul Umberto, lettera di Misul alla direzione MPS, 19/10/1966.

⁶⁷ M. Perini, *L'Italia repubblicana e il «debito» verso gli ebrei*, cit., p. 406.

⁶⁸ Sull'argomento cfr. G. Schwarz, *Ritrovare se stessi*, cit., pp. 129-140 e F. Focardi, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 113-121.